1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 novembre 1998** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **30.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 ottobre 1998 (della provincia autonoma di Bolzano).

Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Provvedimento di censura adottato dal Sovrintendente scolastico di Bolzano nei confronti del Preside del liceo scientifico «Torricelli», con sede in Bolzano - Impugnazione di tale provvedimento, da parte del Preside, con ricorso alla Giunta provinciale e con ricorso al Ministro della pubblica istruzione - Delibera della Giunta provinciale, in data 30 dicembre 1997, di rigetto del ricorso - Decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 27 luglio 1998, di accoglimento del ricorso - Lesione delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici e del personale addetto, di istruzione secondaria e, in particolare, della competenza a decidere sui ricorsi proposti dal personale delle scuole avverso provvedimenti del sovrintendente e degli intendenti scolastici.

(Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 27 luglio 1998).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 2, 16, 19, comma 4, e 54; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, art. 10) ..... *Pag.* 5

N. **31.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 settembre 1998 (della regione Liguria).

Ambiente (Tutela dell') - Aree protette - Istituzione, mediante decreto del Ministro dell'ambiente, dell'area naturale marina protetta di Portofino - Mancata, preventiva audizione della Conferenza unificata Stato-regioni - Riserva allo Stato dei compiti di gestione di tale area - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali.

(Decreto del Ministro per l'ambiente del 6 giugno 1998).

(Cost., artt. 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 77, in relazione all'art. 78) » 8

N. **41.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 ottobre 1998 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Pesca - Regione siciliana - Corresponsione di sussidi a favore dei familiari delle vittime dei naufragi - Erronea quantificazione della relativa spesa - Violazione del principio che impone la copertura finanziaria per nuove e maggiori spese.

(Legge regione Sicilia 16 ottobre 1998, art. 4).

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 11

N. **836.** Ordinanza del tribunale amministativo regionale per la Puglia del 4 giugno 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... *Pag.* 13

N. **837.** Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, del 2 giugno 1998.

Militari - Divieto di esercizio del diritto di sciopero, di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale e di adesione ad altre associazioni sindacali - Violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza e del deteriore trattamento dei militari rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile - Incidenza sui principi della libertà sindacale e dell'ispirazione a principi democratici dell'ordinamento delle Forze armate.

(Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 8, primo comma, ultimo periodo).

(Cost., artt. 3, 39 e 52, terzo comma) ..... » 17

N. **838.** Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Potenza del 10 settembre 1998.

Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, comb. disp., e 302).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 21

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 30

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 ottobre 1998
(della provincia autonoma di Bolzano)

Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Provvedimento di censura adottato dal Sovrintendente scolastico di Bolzano nei confronti del Preside del liceo scientifico «Torricelli», con sede in Bolzano - Impugnazione di tale provvedimento, da parte del Preside, con ricorso alla Giunta provinciale e con ricorso al Ministro della pubblica istruzione - Delibera della Giunta provinciale, in data 30 dicembre 1997, di rigetto del ricorso - Decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 27 luglio 1998, di accoglimento del ricorso - Lesione delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici e del personale addetto, di istruzione secondaria e, in particolare, della competenza a decidere sui ricorsi proposti dal personale delle scuole avverso provvedimenti del sovrintendente e degli intendenti scolastici.

(Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 27 luglio 1998).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 2, 16, 19, comma 4, e 54; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, art. 10).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Dunrwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 4320 del 28 settembre 1998, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 28 settembre 1998 autenticata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della Giunta (rep. n. 18840) — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Per il regolamento di competenza in relazione al decreto dei Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1998, con cui è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof.ssa Rita Chini; nonché, per quanto possa occorrere, in relazione al parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 16 giugno 1998 richiamato dal suddetto decreto.

FATTO

1. — In base agli artt. 8, n. 1, 9, n. 2 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Bolzano è titolare di competenze legislative ed amministrative, rispettivamente di tipo esclusivo e concorrente, in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, ed in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). Per quanto riguarda in particolare l'ordinamento scolastico, le relative competenze sono nella piena disponibilità della provincia ed ulteriormente definite in base alle relative norme d'attuazione dello statuto contenute nel d.P.R. 10 gennaio 1983, n. 89 (recante il testo unificato dei precedenti decreti presidenziali in materia di ordinamento scolastico n. 116 del 1973 e n. 761 del 1981), e nel d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

L'art. 1, comma 2, del citato d.P.R. n. 89 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 434 del 1996) ha stabilito che per quanto riguarda il personale insegnante, pur restando esso alle dipendenze dello Stato, tutte le attribuzioni in materia di stato giuridico ed economico del suddetto personale insegnante. Tale personale, ai sensi dell'art. 12 (primo comma e ss.), è inserito in appositi ruoli provinciali istituiti e disciplinati dalla provincia stessa.

Ai fini del presente ricorso assume poi particolare rilievo quanto stabilito dalle norme d'attuazione dello statuto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 434 del 1996. In base a tali norme (art. 10, primo comma) il sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano — organo cui l'art. 19 dello statuto speciale affida l'amministrazione della scuola in lingua italiana nella provincia — esercita sia relativamente alle scuole, sia relativamente al personale direttivo e docente delle scuole stesse, nel rispetto e in applicazione della normativa in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli

studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Lo stesso primo comma dell'art. 10 aggiunge che i ricorsi proposti dal suddetto personale delle scuole avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente «sono decisi dalla Giunta provinciale, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale».

A quest'ultima disposizione si collega, a sua volta, l'ulteriore norma d'attuazione statutaria contenuta nel quattordicesimo comma dell'art. 12 del d.P.R. n. 89/1983 (testo sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 434/1996), secondo cui il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale insegnante appartenente ai ruoli della provincia «le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

Ricordiamo infine che tutta questa materia è stata organicamente disciplinata dal legislatore provinciale, nell'esercizio delle suddette competenze. Per quanto qui maggiormente interessa, si deve soprattutto ricordare la legge provinciale 12 dicembre 1996, n 24, che ha istituito e disciplinato il Consiglio scolastico provinciale di cui sopra, al quale l'art. 2, primo comma, lett. *i)*, fra l'altro demanda l'esercizio delle competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in materia di stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo, ai sensi del citato art. 12, comma 14, del d.P.R. n. 434/1996; mentre in particolare l'art. 7 della stessa legge provinciale dispone al primo comma che «Il personale ispettivo delle scuole a carattere statale, distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale docente. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale docente ed ai provvedimenti disciplinari contro il personale medesimo».

2. — Ciò premesso è accaduto che il sovrintendente scolastico di Bolzano — con provvedimento del 4 novembre emesso ai sensi dell'art. 19 dello statuto speciale e dell'art. 10 del d.lgs. n. 434/1996 — ha inflitto la sanzione disciplinare della «censura», di cui all'art. 492 del testo unico p.i. (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) alla prof.ssa Maria Chini, preside del liceo scientifico «Torricelli» di Bolzano. Ciò per avere ritenuto la suddetta professoressa Chini responsabile di mancanza di diligenza ed attenzione nello svolgimento dell'incarico di presidente della 1ª commissione di maturità magistrale 1996/97 (mancanza tale da avere comportato la necessità di ripetere delle prove scritte d'esame). Nel suddetto provvedimento del sovrintendente era scritto espressamente come il medesimo fosse impugnabile con ricorso amministrativo alla Giunta provinciale, oppure con ricorso giurisdizionale al tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

A seguito di quanto sopra, la professoressa Chini ha indirizzato alla Giunta provinciale (cui è pervenuto il 4 dicembre 1997) un «Ricorso gerarchico *ex* art. 1 del d.P.R. n. 1199/1971» con cui la professoressa chiedeva l'annullamento del provvedimento di censura (ritenuto illegittimo non perché se ne contestassero i presupposti di fatto, ma perché i fatti contestati non avrebbero riguardato le sue normali funzioni di preside). Su tale ricorso il 22 dicembre 1997 ha espresso il suo parere (nel senso del rigetto), in base all'art. 7 della citata legge provinciale n. 24/1996, il consiglio del personale direttivo ed ispettivo delle scuole in lingua italiana del consiglio scolastico provinciale. Con delibera del 30 dicembre 1997, ampiamente motivata, la Giunta provinciale ha rigettato il ricorso della prof.ssa Chini. Tale provvedimento (comunicato all'interessata con «raccomandata a.r.» ricevuta il 16 gennaio 1998) non è stato impugnato nei termini innanzi al giudice amministrativo.

Ma, come è poi risultato, lo stesso ricorso amministrativo era stato presentato (sia pure inammissibilmente) dalla prof.ssa Chini anche al Ministro della pubblica istruzione; Ministro al quale infatti impropriamente faceva riferimento (a pag. 5) il testo dello stesso ricorso amministrativo indirizzato alla Giunta provinciale di Bolzano e da questa respinto. Sta di fatto che con nota ministeriale del 3 agosto 1998 (pervenuta in data successiva) è stato trasmesso alla Sovrintendenza scolastica di Bolzano (con richiesta di notificarla alla prof.ssa Chini) un decreto del Ministro della pubblica istruzione che — a seguito del parere vincolante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 16 giugno 1998 — ha accolto il ricorso gerarchico con cui la prof.ssa Chini aveva impugnato il provvedimento di censura del sovrintendente scolastico di Bolzano. Alla delibera è allegato il suddetto parere con cui il consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha dato parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del Ministro, avendo fra l'altro preliminarmente ritenuto (come si legge nel parere) «che, in assenza della legge provinciale attuativa del d.lgs. n. 433/1996, il presente ricorso gerarchico sia esperibile con le modalità previste dal d.lgs. n. 297/1994 e dal d.P.R. n. 3/1957.

Il suddetto decreto del Ministro della pubblica istruzione del 27 luglio 1998 (assieme all'allegato parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione) è gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano, che pertanto in relazione ad esso solleva conflitto con il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi;

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8 n. 1), 9, n. 2), 16, 19, quarto comma, e 54 dello statuto Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), e delle relative norme d'attuazione (spec. art. 10 d.lgs. n. 434 del 1996).

1. — Con il decreto del 27 luglio 1998 il Ministro della pubblica istruzione ha leso delle competenze costituzionalmente garantite della provincia ricorrente: in particolare quelle in materia di istruzione secondaria, concernenti anche il relativo personale, fondate sulle norme statutarie indicate in epigrafe. Si tratta di una materia in cui la provincia gode di competenze proprie, come sono in genere quelle esercitate dallo stesso Sovrintendente scolastico, cui si intrecciano strettamente anche quelle delegate — in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante — attribuite da specifiche norme d'attuazione ed integrazione dello statuto (art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 89/1983).

Anche per quanto riguarda tale personale, il suo rapporto con lo Stato può dirsi ormai del tutto formale, poiché tutte le attribuzioni statali residue relative all'amministrazione di tale personale sono state, come già detto, delegate alla provincia. Una delega di funzioni, si noti che non è stata fatta con una semplice legge ordinaria, ma con uno speciale decreto legislativo contenente norme d'attuazione dello statuto (il d.lgs. n. 434/1996, sostitutivo dell'originario secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 89/1983): una delega, dunque, che anche per questo motivo risulta essere una naturale integrazione delle competenze provinciali proprie già direttamente attribuite dallo statuto, e che potrebbe essere modificata o revocata solo da una nuova norma d'attuazione emanata secondo la speciale ed inderogabile procedura collaborativa disciplinata dall'art. 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Si vuol dire, insomma, che in questa materia anche per le competenze che spettano alla provincia a titolo di delega, e non di attribuzione propria, ove esse siano lese da atti dello Stato alla Provincia è consentito di ricorrere a codesta ecc.ma Corte sollevando il conflitto di attribuzioni. Infatti la delega di competenze dallo Stato alla provincia in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante è un tipico esempio di delega «traslativa», cioè — secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte — un conferimento di potestà «caratterizzato da una relativa stabilità, senza che permangano in capo allo Stato poteri "concorrenti" sui medesimi oggetti della delega» (così sent. n. 245/1996). E sussiste anche l'altra condizione necessaria — ed insieme alla prima sufficiente — perché un conflitto costituzionale sia ammissibile in caso di competenze delegate: infatti, come già si è visto, non vi è dubbio che in questa materia le competenze delegate (stato giuridico ed economico del personale insegnante) costituiscono una «integrazione necessaria» delle funzioni proprie della provincia (uffici provinciali ed istituti di istruzione), nel senso che tra le une e le altre sussiste una «saldatura funzionale, di modo che la lesione delle competenze delegate comporti una violazione, costituzionalmente rilevante delle competenze proprie» (così ancora sent. n. 245/1996, con richiami ai precedenti).

A ben vedere, peraltro, ciò che risulta leso nel caso di specie dal decreto ministeriale in questione, più che una competenza delegata (*ex* art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 89/1983), risulta essere una competenza propria della Giunta provinciale: quella a decidere sui ricorsi proposti dal personale delle scuole avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici. Una competenza che trova il suo fondamento, oltre che nella specifica disposizione dell'art. 10 delle norme d'attuazione di cui al decreto legislativo n. 434/1996, negli stessi articoli dello statuto speciale indicati in epigrafe: in particolare nell'art. 19 st., che istituisce l'ufficio del sovrintendente scolastico (sovrintendente che, in base all'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, disciplinante la struttura dirigenziale della provincia, ha le funzioni di direttore di dipartimento), e nell'art. 54 st., che definisce le funzioni proprie della Giunta provinciale (fra cui ogni «attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale»).

Come che sia — vuoi che si tratti di competenza propria, vuoi che si tratti di competenza delegata — non vi è dubbio che in base alle norme statutarie e d'attuazione già citate (ed in particolare all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 434/1996) spetta solo alla Giunta provinciale di decidere sui ricorsi proposti dal personale delle scuole della provincia avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal sovrintendente scolastico: quale era appunto il ricorso della Professoressa Chini avverso il provvedimento di censura del 4 novembre 1997 inflittole dal sovrintendente.

Il decreto del 27 luglio 1998, con cui il Ministro della pubblica istruzione ha preteso di decidere il ricorso della prof.ssa Chini (fra l'altro quando esso era già stato respinto dalla Giunta provinciale in data 30 dicembre 1997: oltre sei mesi prima!) costituisce dunque una evidente lesione delle attribuzioni costituzionali della provin-

cia. Con quel decreto il Ministro ha preteso di esercitare una competenza che invece solo la provincia autonoma di Bolzano aveva il potere di esercitare, ed aveva di fatto già esercitato: un caso tipico di conflitto di attribuzioni «positivo».

2. — Per quanto possa occorrere (assai poco, riteniamo), osserviamo ancora come sia del tutto infondata, ed addirittura priva di senso logico, la motivazione del decreto ministeriale in questione ricavabile dall'allegato parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 16 giugno 1998, là dove in quest'ultimo si legge: «Ritenuto preliminarmente che, in assenza della legge provinciale attuativa del d.lgs. n. 433/1996, il presente ricorso gerarchico sia esperibile con le modalità previste dal d.lgs. n. 297/1994 e dal d.P.R. n. 3/1957». Da un lato, infatti, il citato decreto legislativo (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433) reca delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in materia di ordinamento scolastico, relative alla sola provincia di Trento; dall'altro, come già si era detto, sta di fatto che comunque la provincia di Bolzano ha ampiamente legiferato in questa materia, dando ulteriore e completa esecuzione, per quanto ancora necessario, alle norme statutarie e d'attuazione già vigenti. In particolare, come si è visto, la legge provinciale sul consiglio scolastico provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 (spec. artt. 2 e 7), ha integrato e completato la disciplina relativa ai ricorsi alla Giunta provinciale sui provvedimenti disciplinari del sovrintendente scolastico, già contenuta nell'art. 10 del decreto legislativo n. 434/1996.

Infine, non è superfluo osservare che il Ministero della pubblica istruzione non ha ritenuto necessario neppure rispondere alla lettera del 19 agosto u.s. (prot. n. 17.2/17.00.02/11739) con la quale il vice presidente della Giunta provinciale, venuto a conoscenza del decreto ministeriale del 27 luglio 1998, ne aveva sollecitato l'annullamento d'ufficio entro trenta giorni, riservandosi altrimenti la provincia di sollevare il conflitto.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministro della pubblica istruzione decidere sui ricorsi del personale delle scuole della provincia autonoma di Bolzano avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal sovrintendente scolastico di Bolzano; e per l'effetto annullare il decreto ministeriale 27 luglio 1998 indicato in epigrafe.

Roma-Bolzano, addì 8 ottobre 1998

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - prof. avv. Roland RIZ

98C1225

N. **31**

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 settembre 1998
(della regione Liguria)

Ambiente (Tutela dell') - Aree protette - Istituzione, mediante decreto del Ministro dell'ambiente, dell'area naturale marina protetta di Portofino - Mancata, preventiva audizione della Conferenza unificata Stato-regioni - Riserva allo Stato dei compiti di gestione di tale area - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali.

(Decreto del Ministro per l'ambiente del 6 giugno 1998).

(Cost., artt. 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 77, in relazione all'art. 78).

Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Liguria, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, rappresentato e difeso in forza di mandato a margine dagli avv.ti Gigliola Benghi e Carlo A. Pedemonte dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Zanchini, in via Bocca di Leone n. 78.

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*;

Per l'annullamento del decreto del Ministro per l'ambiente 6 giugno 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1998, recante: «Istituzione dell'area marina protetta di Prtofino».

FATTO

Con il decreto ministeriale indicato in epigrafe è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata Portofino.

L'iniziativa ministeriale, seppur dichiaratamente finalizzata a tutelare e valorizzare le risorse biologiche e geomorfologiche della zona e la «promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area», è stata realizzata con modalità tali da ledere prerogative costituzionalmente garantite della regione Liguria, secondo quanto ora si andrà esponendo mediante le seguenti argomentazioni in

DIRITTO

1° motivo: Violazione del principio di leale collaborazione;

Il decreto ministeriale che dà origine al presente conflitto è inesorabilmente viziato in radice, giacché l'iniziativa statale istitutiva della nuova area marina protetta si qualifica come lesiva delle attribuzioni regionali per esser stata attuata in violazione di quel principio di «leale collaborazione» che, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte, deve governare i rapporti tra Stato e regioni.

In particolare, il decreto impugnato è stato emanato senza la preventiva formale concertazione in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-Stato città ed autonomie locali, in violazione dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce: «L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia .... sono operati sentita la Conferenza unificata».

La stessa legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) individua tra le proprie finalità la conservazione. e valorizzazione in forma coordinata del patrimonio naturale, esprimendo in tal modo la imprescindibilità del coordinamento tra le diverse istanze istituzionali preposte alla tutela dell'ambiente e alla gestione del territorio e ribadendo la necessità del rispetto delle autonomie locali e dei poteri loro attribuiti in materia ambientale.

La partecipazione di tali istanze alle forme di tutela e gestione del patrimonio naturalistico protetto è indispensabile proprio in relazione al momento istitutivo dei parchi, ove è particolarmente utile la valorizzazione degli apporti procedimentali congiunti dell'ente regione e degli enti territoriali minori interessati dalla nascita della nuova area protetta.

Senonché, la mancata audizione della commissione rende evidente l'intento del Governo di svilire l'apporto partecipativo della regione, in contestuale contraddittorio con le autonomie locali, e di impedire la piena collaborazione regionale nel momento della individuazione, istituzione e disciplina della futura area protetta di Portofino.

Si prospetta, pertanto, la violazione del principio di leale collaborazione, fondamentale canone cui debbono sempre reciprocamente conformarsi lo Stato e le regioni nei loro rapporti, atteso il mancato perfezionamento del meccanismo istituzionale di partecipazione regionale alle determinazioni statali sfociate nel decreto qui impugnato, meccanismo individuato nell'audizione della Conferenza unificata

Di qui la realizzata violazione indicata in rubrica.

2° motivo: Violazione degli artt. 77 e 78 d.lgs. 31 marzo 1998, 112 in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.

La presente censura viene indirizzata avverso l'art. 5 del decreto impugnato in questa sede, che affida la gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino «ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

L'adozione di tale formulazione manifesta che il decreto ha inteso riservare allo Stato la gestione della nuova area protetta (con facoltà per quest'ultimo di concederla ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute, *ex* art. 19, comma 1, legge n. 394), anzichè attribuirla alla regione Liguria e — per essa — al suo ente strumentale Parco di Portofino, ai sensi del comma 2 dell'art. 19, legge n. 394.

Senonché, in tal modo, lo Stato ha violato la normativa indicata in rubrica.

Ed invero, con legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della p.a. e per la semplificazione amministrativa», il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a conferire alle regioni ed agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118, e 128 Cost., funzioni e compiti amministrativi nell'osservanza dei principi e criteri direttivi ivi contenuti.

L'art. 1, secondo comma, della legge n. 59 cit., così dispone: «Sono conferite alle regioni ed agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lett. *a)*, della presente legge ... tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato».

Il comma 4, dell'art. 1, esclude dal conferimento i compiti definiti «di rilievo nazionale» in materia di tutela dell'ambiente [lett. *c)*].

Orbene, per quanto attiene alla materia «Parchi e riserve naturali» il decreto delegato di attuazione della legge n. 59 (d.lgs 31 marzo 1998, n. 112) chiarisce all'art. 77: «Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri attribuiti allo stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Parallelamente, il successivo art. 78 conferisce alle regioni ed agli enti locali «tutte le funzioni amministrative in materia di aree protette non indicate nell'art. 77».

Dunque: il citato art. 77 demanda alla legge quadro n. 394 l'individuazione dei compiti «di rilievo nazionale» in materia di parchi, che — in quanto tali — devono ritenersi esclusi dal conferimento alle regioni perché riservati allo Stato.

In altre parole: per dare contenuto alla demarcazione dei compiti Stato/regioni in materia di parchi dovrà farsi diretto ed esclusivo riferimento alla legge n. 394, onde stabilire concretamente se la gestione della nuova area protetta di Portofino vada ricompresa tra i compiti statali o tra quelli regionali.

Ebbene, soccorre, al riguardo, l'art. 19 della legge n. 394, intitolato «Gestione delle aree protette marine», ed in particolare il comma 2, che chiaramente stabilisce: «Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima».

La norma appena citata si salda, dunque intimamente con gli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 112 (norme, queste ultime, attributive di competenze alla regione nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione e, cioè, norme che riconducono definitivamente alla sfera regionale l'attività di gestione qui rivendicata) e consente di concludere che non costituisce compito attribuito allo Stato la gestione di un'area marina qualora essa sia confinante con un'area protetta terrestre.

Nel caso di specie, la nuova area marina confina con il Parco regionale di Portofino, al cui ente di gestione spetta anche la gestione dell'area marina confinante.

Che, d'altronde, tale ricostruzione normativa ed interpretativa sia l'unica che possa considerarsi rispettosa dei principi che — a norma della legge di delega n. 59/1997 — dovevano presiedere all'ampio disegno decentrativo attuato con la normativa Bassanini, lo si ricava altresì dalla lettura dell'art. 4 della stessa legge n. 59 che — al comma 3 — nell'elencare i principi stessi fa espressa menzione a quelli di:

«sussidiarietà e di completezza»;

«efficienza ed economicità»;

«responsabilità ed unicità dell'amministrazione», con conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;

«identificabilità in capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa»;

«omogeneità», in virtù del quale i conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire «tenendo conto delle funzioni già esercitate, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo».

Ebbene, una riflessione mirata sui suddetti principi porta a concludere che l'unica lettura del decreto delegato n. 112 conforme ai principi posti dalla legge di delega è quella che ne è stata sopra fatta, ovvero quella che individua nell'Ente parco di Portofino il soggetto deputato alla gestione unitaria del (già esistente) parco terrestre e della nuova area protetta marina.

P. Q. M.

La regione Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare il decreto 6 giugno 1998, meglio indicato in epigrafe, lesivo della competenza regionale, nei limiti e per le ragioni sopra indicate, e conseguentemente annullarlo.

Si depositeranno:

parere favorevole del consiglio regionale ligure alla proposizione del presente conflitto;

delibera della Giunta regionale del 9 ottobre 1998.

Genova-Roma, addì 9 ottobre 1998

Avv. Gigliola BENGHI - avv. Carlo A. PEDEMONTE

98C1226

N. **41**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 ottobre 1998
(del Commissariato dello Stato per la regione siciliana)

Pesca - Regione siciliana - Corresponsione di sussidi a favore dei familiari delle vittime dei naufragi - Erronea quantificazione della relativa spesa - Violazione del principio che impone la copertura finanziaria per nuove e maggiori spese.

(Legge regione Sicilia 16 ottobre 1998, art. 4).

(Cost., art. 81, quarto comma).

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998 ha approvato il disegno di legge nn. 368, 662, 675 secondo stralcio, dal titolo «Interventi urgenti per il settore della pesca», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 19 ottobre 1998.

Il provvedimento legislativo anticipa le norme relative agli aiuti all'occupazione ed agli interventi in dipendenza di calamità contenuti nel disegno di legge di riordino del settore della pesca, già elaborato dalle competenti commissioni permanenti dell'A.R.S., nonché disposizioni presenti in distinti disegni di legge di iniziativa parlamentare con cui vengono disposte misure di solidarietà sociale in favore dei familiari di marittimi deceduti o dispersi in recenti naufragi.

In particolare l'art. 4, che di seguito si trascrive, oggetto del presente atto di gravame per violazione dell'art. 81 della Costituzione, riproduce sostanzialmente il testo di analoghe disposizioni contenute nel d.d.l. n. 662 recante «Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia e dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio Raffaele», nonché nell'art. 17 del d.d.l. nn. 368, 662, 675 elaborato dalle commissioni dell'A.R.S.

«Art. 4 — Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi.

1. — L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi o incidenti comunque collegati alla stessa attività di pesca dipendenti da risvolti internazionali, avvenuti nell'esercizio dell'attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni.

2. — Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni o a carico, alla data dell'evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.

3. — L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.

4. — Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.

5. — Al comma 1, dell'art. 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, le parole da «nel naufragio» a «Porto Empedocle» sono sostituite con altre «a seguito della scomparsa» del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo.

6. — Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente.

7. — Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200 milioni».

Orbene, nelle sopracennate iniziative legislative la quantificazione della spesa derivante dalla concessione del sussidio straordinario da devolversi ai nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a causa del naufragio dei due motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia non è uniforme, atteso che nel primo disegno di legge sono stanziati 700 milioni di lire e nel secondo 1.000 milioni di lire, entrambe cifre queste ben distanti dall'attuale previsione di spesa di soli 200 milioni di lire.

Considerato anche eventuali sovradimensionamenti della spesa originati dalla mancata conoscenza del numero di figli minori, ivi compresi i nascituri, è comunque fatto notorio che i marinai deceduti nei due naufragi sono nove e che pertanto la spesa minima a carico del bilancio regionale è di lire 450 milioni di lire.

Si è in presenza, quindi, di un grave errore di valutazione del legislatore nel quantificare la spesa derivante dalla norma, con conseguente inidonea copertura della stessa.

La disposizione per l'estrema chiarezza non consente, peraltro, in sede d'interpretazione del suo precetto, di considerare l'importo del sussidio graduabile nel tempo o riducibile nell'ammontare da parte dell'assessore competente nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno in corso.

La norma, infatti, in assensa di specificazioni, non consente di poter individuare qualsivoglia criterio obiettivo secondo il quale l'amministrazione possa darvi applicazione in presenza di un finanziamento ridotto.

Il sottoscritto ricorrente, pur profondamente rammaricato per l'innegabile ritardo che subirà un'apprezzabile iniziativa legislativa, non può esimersi dal sollevare la questione di costituzionalità della norma per palese violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28 dello statuto siciliano con il presente atto impugna l'art. 4 del disegno di legge nn. 368, 662, 675 secondo stralcio, recante «Interventi urgenti per il settore della pesca» approvato dall'A.R.S. nella seduta del 16 ottobre 1998, per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.

Palermo, addì 23 ottobre 1998

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Gianfranco ROMAGNOLI

98C1265

N. 836

Ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal tribunale amministativo regionale per la Puglia sui ricorsi riuniti proposti da Alba Stefano contro l'Università degli studi di Bari ed altri

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:

A) n. 2942 del 1997 proposto da Alba Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Semeraro, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Abate Gimma, n. 73;

Contro l'Università degli studi di Bari, in persona del magnifico rettore *pro-tempore*, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dell'on.le Ministro *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui ufficio sono domiciliati;

Per l'annullamento dell'atto del rettore del 16 settembre 1997, n. 6436, con cui decreta «di non approvare» gli atti della commissione esaminatrice del concorso per l'immatricolazione del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari, per l'anno accademico 1997/1998 e le operazioni concorsuali espletate dal 9 al 13 settembre 1997, disponendo la rinnovazione delle stesse;

Nonché di tutti gli atti al predetto presupposti, conseguenti e conseguenziali, ivi compreso il provvedimento di indizione di nuove prove, di cui alla nota del 25 settembre 1997, n. 9605, della graduatoria formatasi all'esito della nuova prova concorsuale tenutasi il 6 ottobre 1997; del decreto del M.U.R.S.T. con cui è stato fissato il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione 1997/1998.

B) n. 794 del 1998 proposto da Alba Stefano, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domicliato;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dell'on.le Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui Ufficio è domiciliato *ex lege*; l'Università degli studi di Bari, in persona del Magnifico rettore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Bellis e Gaetano Prudente, elettivamente domiciliato presso l'avv. De Bellis in Bari, al corso V. Emanuele, n. 143;

Per l'annullamento del decreto del rettore del 19 gennaio 1998, n. 257, con cui si conferma «di non approvare» gli atti della commissione esaminatrice del concorso per l'immatricolazione del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari, per l'anno accademico 1997/1998, le cui prove si sono svolte in data 11 settembre 1997, e si annullano, in via definitiva, e con efficacia dal 9 settembre 1997, gli effetti giuridici endoprocedimentali delle operazioni compiute dalla commissione esaminatrice e le prove scritte svolte dai candidati il giorno 11 settembre 1997, e di ogni altro atto adottato dalla commissione dal 9 al 13 settembre 1997, in ordine all'espletamento delle prove d'accesso alla Facoltà di medicina; del decreto del 20 settembre 1997 con cui è stata nominata una commissione di indagine amministrativa; della relazione della predetta commissione; di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione statuale e dell'Università degli studi di Bari;

Visto l'atto di intervento in giudizio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari, in persona del legale rappresentante prof. Aldo Cossu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo De Bellis e Gaetano Prudente, elettivamente domiciliata presso l'avv. De Bellis in Bari, al corso V. Emanuele, n. 143;

Viste le proprie ordinanze 20 novembre 1997, n. 1031 e 7 maggio 1998, n. 359;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 4 giugno 1998, il cons. Doris Durante;

Udito l'avv. Francesco Semeraro per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Lucrezia Principio per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e per l'Università degli studi di Bari; gli avv.ti Carlo De Bellis e Gaetano Prudente per l'Università degli studi e la Facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 12 novembre 1997, depositato il 17 novembre 1997 (iscritto al n. 2942/1997 reg. ric.) Alba Stefano, candidato al concorso per l'immatricolazione al corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari per l'anno accademico 1997/1998, bandito con decreto rettorale del 31 luglio 1997, le cui prove sono state espletate il giorno 11 settembre 1997, impugna il decreto del rettore del 16 settembre 1997 con il quale si dispone di non approvare gli atti della commissione esaminatrice con conseguente annullamento delle operazioni concorsuali, e rinnovazione delle medesime, deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del cod. proc. civ. e delle norme in materia di incompatibilità, nonché il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, essendo infondato, sproporzionato ed eccessivo l'annullamento dell'intera procedura concorsuale per la incompatibilità di un componente della commissione di concorso, parente di un candidato; tanto più perché l'utilizzo dello strumento informatico per la correzione degli elaborati, esclude ogni forma di discrezionalità e di ingerenza della commissione esaminatrice nella correzione degli elaborati.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione, nonché della legge 9 maggio 1989, n. 168, in quanto l'autonomia riconosciuta alle Università si riferisce agli aspetti meramente gestionali e organizzativi, ma non attribuisce alle medesime il potere di disporre limitazioni all'eccesso alle singole facoltà universitarie.

Resiste l'amministrazione statale e l'Università degli studi di Bari.

Con ordinanza 20 novembre 1997, n. 1031, il tribunale ha accolto la istanza cautelare ed ha sospeso l'esecutività dell'atto impugnato.

Con atto notificato il 20 gennaio 1998, depositato il 31 gennaio 1998, è intervenuta *ad opponendum* la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari, eccependo la inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente partecipato, senza alcuna riserva, alla seconda prova bandita dal M.U.R.S.T. il 6 ottobre 1997, prestando acquiescenza al provvedimento impugnato, e deducendone la infondatezza.

Con memoria depositata il 31 gennaio 1998, il difensore del ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Facoltà di medicina e chirurgia, priva nell'attuale ordinamento universitario di personalità giuridica, ed ha replicato alla eccezione di inammissibilità.

Con atto notificato il 3 aprile 1998, depositato il 9 aprile 1998 (iscritto al n. 794/1998 reg. ric.), Alba Stefano impugna il decreto del rettore del 19 gennaio 1998 di conferma del precedente decreto del 16 settembre 1997, deducendo,

1) violazione dell'art. 113 della Cost., in quanto il nuovo provvedimento rettorile è elusivo del giudicato formatosi sulla ordinanza del tribunale che ha sospeso in via cautelare il decreto rettorale del 16 settembre 1997, oggetto di conferma con il decreto 19 gennaio 1998, incidendo sul diritto del ricorrente — giudizialmente riconosciuto — alla ammissione al corso di laurea;

2) violazione dell'art. 51 del cod. proc. civ., il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei principi di buon andamento della amministrazione, non rientrando nel potere del rettore, la disposta nomina di una commissione di inchiesta sulle modalità di espletamento delle prove concorsuali dell'11 settembre 1997, all'esito della quale ha adottato il decreto di conferma impugnato;

3) il vizio di illogicità manifesta, contraddittorietà ed eccesso di potere, in quanto la commissione di inchiesta ha indagato su una procedura già annullata i cui atti endoprocedimentali sono privi di autonomia giuridica ed insuscettibili di autonomo annullamento; perché le risultanze della commissione di inchiesta sono in contrasto con i verbali della commissione esaminatrice relativamente allo svolgimento della prova e non potevano prevalere sui verbali delle commissione esaminatrice, in quanto, essendo redatti da pubblici ufficiali, fanno fede, salvo querela di falso — che non è stata proposta —, di quanto in essi dichiarato;

4) il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità, carenza dei presupposti e perplessità, con riferimento all'operato della commissione di indagine che ha operato *ex post*, attingendo notizie da fonti che ben potrebbero essere interessate all'annullamento delle prove concorsuali dell'11 settembre 1997;

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione e della legge n. 168/1989.

L'Università degli studi, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 19 maggio 1998, ha controdedotto, eccependo la inammissibilità del ricorso per acquiescenza e deducendo la infondatezza del ricorso.

Con ordinanza 23 aprile 1998, n. 359, il tribunale ha accolto la istanza cautelare ed ha sospeso la esecutività del provvedimento impugnato.

DIRITTO

1. — I ricorsi in esame vanno riuniti attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, in applicazione dell'art. 52 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. — Il ricorrente, candidato al concorso per l'immatricolazione al corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari per l'anno accademico 1997/1998, bandito con decreto rettorale del 31 luglio 1997 — avendo superato le prove concorsuali tenutesi l'11 settembre 1997 — impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto del rettore del 16 settembre 1997 con il quale si dispone di non approvare gli atti della commissione esaminatrice e le operazioni concorsuali e se ne dispone la rinnovazione; il successivo decreto del rettore del 19 gennaio 1998 con cui si conferma il decreto del 16 settembre 1997; nonché, per illegittimità derivata, le operazioni concorsuali tenutesi il 6 ottobre 1997.

3. — Deve essere respinta la eccezione di inammissibilità dei ricorsi per acquiescenza sollevata dalla difesa dell'Università degli studi.

Deve ritenersi che non implica acquiescenza all'atto di annullamento di una prova concorsuale, la partecipazione alla prova concorsuale rinnovata; tanto meno ciò è ipotizzabile nel caso che ne occupa, in cui il ricorrente ha contestato, in maniera formale, il procedere dell'amministrazione, eliminando ogni possibile equivoca interpretazione del proprio comportamento. La circostanza che non ha superato la seconda prova concorsuale evidenzia l'attualità dell'interesse alla decisione dei ricorsi.

4. — Il ricorrente, dunque, avendo superato le prove concorsuali annullate (e non quelle tenutesi il 6 ottobre 1997) ha interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati che gli precludono l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia a cui il medesimo aspira ad essere iscritto per l'anno accademico 1997/1998, corso che, peraltro, già frequenta in forza di provvedimenti cautelari del tribunale.

Trattasi, questo, di corso di laurea per il quale l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni alle iscrizioni, da ciò la indizione della procedura concorsuale ai fini della immatricolazione.

L'agire dell'amministrazione, in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accesso alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento) trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 5 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. L'art. 9 cit., a seguito della modifica, stabilisce che il Ministro «definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro prevede una limitazione delle iscrizioni».

Per l'anno accademico 1997/1998, con d.m. 31 luglio 1997, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica ha individuato il numero dei posti da assegnare ad ogni sede universitaria, disponendo «l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso». Per la sede di Bari, i posti sono 235 comunitari e 9 extracomunitari; per Foggia rispettivamente 68 e 6.

5. — Il collegio, chiamato a verificare la legittimità del decreto rettorale di non approvazione degli atti concorsuali tenutesi l'11 settembre 1997, dubita della legittimità costituzionale della norma che ha introdotto la programmazione del numero degli studenti iscrivibili alle facoltà di medicina; pertanto ritiene di dover sollevare d'ufficio la relativa questione di costituzionalità per contrasto col principio di riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione, eccezione, peraltro, sollevata con riferimento all'art. 34 della Costituzione.

La questione appare rilevante perché, ove la norma fosse dichiarata incostituzionale, verrebbe meno il presupposto normativo della procedura concorsuale oggetto della controversia in esame.

6. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene il collegio che in materia di accesso agli studi anche universitari, sussista in base agli artt. 33 e 34, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazione alla iscrizione ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996, n. 763; 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222; 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. I, 21 marzo 1995, n. 197).

L'art. 33, secondo comma della Costituzione stabilisce espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado» nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).

D'altra parte, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (si citano l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88, che, in ordine alla iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un limite di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, in ordine all'accesso dei diplomati degli istituti tecnici ad alcune facoltà per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito fissato dalla legge stessa (art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 9, comma 4, legge n. 341/1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni; non è quindi della stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva relativa di legge.

Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia; ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati, o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, occorrendo, all'uopo che sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli eccessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra, pertanto, ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale.

7. — Per le considerazioni che precedono, va, conseguentemente, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio della riserva di legge, nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione; conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione II, riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva di legge ed agli artt. 33 e 34 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 giugno 1998.

Il presidente: CORASANITI

Il consigliere estensore: DURANTE

98C1266

N. **837**

Ordinanza emessa il 2 giugno 1998 dal Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale sul ricorso proposto da Pallotta Ernesto ed altri contro il Ministero della difesa

Militari - Divieto di esercizio del diritto di sciopero, di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale e di adesione ad altre associazioni sindacali - Violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza e del deteriore trattamento dei militari rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile - Incidenza sui principi della libertà sindacale e dell'ispirazione a principi democratici dell'ordinamento delle Forze armate.

(Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 8, primo comma, ultimo periodo).

(Cost., artt. 3, 39 e 52, terzo comma).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunziato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 2 giugno 1998;

Visto l'appello *sub* n. 2231/1995 proposto da Pallotta Ernesto, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione Unarma, Tuzzi Alberto, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione «Solidarietà, diritto e progresso», Iovino Giuseppe, Montini Roberto, Di Lorenzo Giuseppe, Di Vito Giuseppe, Marchetto Fidenzio, Zagra Giuseppe, Pignataro Gaetano, Moccia Vincenzo e Fiengo Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. prov. Carlo Rienzi presso cui sono elett.le domiciliati in Roma, viale delle Milizie, 9;

Contro il Ministero della difesa in persona del ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui e domiciliato come per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sez. I-*bis*, 29 luglio 1994, n. 1217;

Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Relatore alla pubblica udienza del 2 giugno 1998 il consigliere Stefano Baccarini e uditi l'avv. Rienzi per gli appellanti e l'avv dello Stato De Figueiredo per l'appellato.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

Con ricorso al t.a.r., del Lazio notificato il 24 giugno 1993 i sigg.ri Pallotta Ernesto e litisconsorti, indicati in epigrafe, impugnavano la determinazione del Ministro della difesa, comunicata loro individualmente, di rigetto

delle istanze con cui, in qualità di militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri o all'Aeronautica, avevano chiesto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra il personale o comunque di aderire ad associazioni sindacali già costituite.

Deducevano:

1) violazione dell'art. 3 della legge n. 382/1978, degli artt. 18, 39, 52 e 2 Cost.;

2) violazione degli artt. 20 e 23, quarto comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo firmata a New York il 10 dicembre 1948, dell'art. 5 della Carta sociale europea, dell'art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dell'art. 8, secondo comma, e 9 della Convenzione adottata dalla Conferenza dell'O.I.L. il 17 giugno 1948, degli artt. 4 e 5 della Convenzione adottata dalla Conferenza dell'O.I.L. l'8 aprile 1949, della risoluzione del Parlamento europeo sul diritto di associazione dei militari del 12 aprile 1984;

3) illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 della legge n. 382/1978 con riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 39 e 52 Cost.;

Resisteva al ricorso il Ministero della difesa.

Il t.a.r. adito - sez. I-*bis* con sentenza 29 luglio 1994, n. 1217 rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza i ricorrenti propongono appello, reiterando i motivi formulati in primo grado.

Resiste all'appello il Ministero della difesa.

Con atto di motivi aggiunti notificato il 19 luglio 1995 gli appellanti deducono l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso e passato in decisione.

DIRITTO

1. — Occorre preliminarmente ordinare d'ufficio (cfr. Cass., 3 novembre 1994, n. 9040; 23 maggio 1990, n. 4651), ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione, siccome sconvenienti, delle espressioni attinenti ad un terzo, qui non in grado di difendersi, per fatti tuttora oggetto di indagine penale ed estranei all'oggetto del giudizio, contenute nella memoria degli appellanti del 21 maggio 1998 (dalle parole: «è emblematico il caso...» di cui all'ultima riga di p. 6 alla seconda di p. 7).

2. — I dinieghi di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali già costituite, che formano oggetto del presente appello, sono stati pronunciati sul fondamento dell'art. 8, primo comma della legge 11 luglio 1978, n. 382, che così dispone: «I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali».

Ciò rende rilevante la questione di legittimità costituzionale della disposizione predetta, sollevata con il terzo motivo di ricorso in primo grado, qui riproposto.

Il divieto di esercizio del diritto di sciopero, contenuto nella prima proposizione del comma 1 della disposizione in esame, non è in contestazione.

3. — La posizione degli appartenenti all'ordinamento militare va valutata, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo un criterio di bilanciamento di valori: tra la natura del servizio militare, che richiede necessariamente, per l'efficienza dell'organizzazione, gerarchia e disciplina, e i diritti costituzionali spettanti ai cittadini, ai quali fa, riferimento l'art. 52, terzo comma Cost., che dispone che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

In questo senso, dispone anche l'art. 3, primo comma della legge 11 luglio 1978, n. 382: «Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali».

In questa prospettiva, compito dell'interprete è quello di esaminare la questione di specie nell'ambito del quadro normativo complessivo, al fine di verificare la ragionevolezza della scelta del legislatore.

Così, la Corte costituzionale:

con sentenza n. 126 del 1985, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 180, primo comma, c.p.m.p., che puniva il fatto del militare che avesse presentato un reclamo collettivo, scritto o verbale, in riferimento all'art. 21 Cost., segnalando che: «è da ritenere che la pacifica manifestazione di dissenso dei militari nei confronti dell'autorità militare — anche e soprattutto in forma collettiva per l'espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio — non soltanto concorra alla garanzia di pretese fondate o astrattamente for-

mulabili sulla base della normativa vigente e quindi all'attuazione di questa, ma promuova lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti della Costituzione»;

con sentenza n. 24 del 1989, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, secondo comma, c.p.m.p., che punisce le riunioni arbitrarie di militari in luoghi di militari, nei sensi di cui in motivazione, segnalando che «riunioni/arbitrarie sono soltanto quelle a carattere sedizioso o rivoltoso e che la riunione, se è pacifica e disarmata e se è diretta a trattare senza animosità di cose attinenti al servizio o alla disciplina nell'intento di un inserimento partecipativo alla vita della caserma, lungi dall'essere pericolosa, può rappresentare mezzo di promozione e di sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate»;

con sentenza n. 37 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma della legge 11 luglio 1978, n. 382 nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'«ente» nel quale egli presta servizio, segnalando che «il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente di vita del difensore può esser tale, in alcuni casi, da non garantire l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e indipendente da pressioni esterne».

Per effetto di tali pronunce, che hanno riconosciuto sia la liceità penale dei reclami collettivi e delle riunioni a carattere non sedizioso nè rivoltoso, sia la facoltà dell'incolpato di nominare difensore anche un militare non appartenente all'ente presso cui presta servizio, la sfera del collettivo e della solidarietà tra militari si è significativamente ampliata.

4.1. — Per quanto attiene al quadro normativo, ai militari è fatto divieto, oltre che di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali (art. 8, primo comma, legge n. 382/1978).

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, peraltro, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando: *a)* svolgono attività di servizio; *b)* sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; *c)* indossano l'uniforme; *d)* si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali (artt. 8, comma 2, e 5, comma 3, legge n. 382 cit.).

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è ammessa, anche se subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa (art. 8, comma 3, legge n. 382 cit.).

4.2. — Inoltre esistono organi rappresentativi — centrale, intermedi e di base — dei militari, eletti con voto diretto, nominativo e segreto (art. 18, legge n. 382/1978), competenti alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari (art. 19, legge n. 382/1978).

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi (art. 19 cit.).

4.3. — Infine, i militari concorrono, mediante partecipazione degli organi di rappresentanza alla concertazione dei ministri competenti, al procedimento di formazione dei provvedimenti che disciplinano il contenuto del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e del conseguente d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195.

A tal proposito, i motivi aggiunti proposti dagli appellanti per denunciare la legittimità costituzionale del d.lgs. n. 195/1995 sono inammissibili, perchè trattasi di disposizioni di cui i provvedimenti impugnati non fanno applicazione.

5.1. — Ciò posto, appare dubbio che l'esclusione della libertà sindacale per i militari trovi un ragionevole fondamento.

Tale esclusione non è una conseguenza necessaria dell'esclusione della titolarità del diritto di sciopero, come è reso evidente dall'ordinamento della Polizia di Stato, nel quale l'esclusione del diritto di sciopero (art. 84, legge 1° aprile 1981, n. 121) coesiste con il riconoscimento della libertà sindacale.

5.2. — Quanto al resto, i militari godono di libertà di associazione.

Una libertà di associazione, peraltro — consentita tra soli militari con il previo assenso del ministro — confinata in un limbo funzionale, delimitato dal divieto per l'associazione di assumere iniziative che possano avere carattere sindacale e dai conseguenti immanenti controlli dell'autorità militare.

I militari di leva, per contro, possono iscriversi o permanere associati ad associazioni di categoria, sia pure con determinati divieti nello svolgimento dell'attività sindacale.

5.3. — I militari eleggono organi rappresentativi con compiti propositivi e di tutela in tutte le materie attinenti al rapporto di servizio, ivi compresa la partecipazione alla concertazione interministeriale in ordine al contenuto del rapporto d'impiego.

Il legislatore, dunque, pur negando ai militari la libertà sindacale, ha riconosciuto loro facoltà tipiche del contenuto della libertà sindacale medesima, sia pure devolvendole a specifici organi di rappresentanza, configurati in posizione collaborativa — e non antagonistica — rispetto alle autorità.

Non giova, peraltro, argomentare dall'esistenza degli organi rappresentativi per negare la necessità del riconoscimento della libertà sindacale.

Con gli organi di rappresentanza, infatti, «non è coperto l'arco delle possibili istanze collettive» (Corte cost., sent. n. 126 del 1985, punto 6 della motivazione): così, ad esempio, in materia di contenzioso.

Inoltre, quello degli organi di rappresentanza non costituisce un sistema alternativo al principio della libertà sindacale *ad libitum* del legislatore: con esso, infatti, vengono sacrificati i principi della libertà dell'organizzazione sindacale e del pluralismo sindacale.

Di particolare rilievo, quest'ultimo, quando si tratti, secondo la normazione vigente, di eleggere i componenti degli organi di rappresentanza, potendosi le scelte dei militari elettori avvalere — contrariamente alla prassi attuale — delle indicazioni emergenti dalla dialettica sindacale.

Inoltre, mentre il sistema degli organi di rappresentanza dà luogo ad una mera partecipazione dei rappresentanti degli stessi alla concertazione interministeriale diretta alla determinazione del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (art. 2, comma 1, lett. *B*) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195) e delle Forze armate (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 195 cit.), il sistema della libertà sindacale può dar luogo al più incisivo strumento dell'accordo sindacale, in vigore per le Forze di polizia ad ordinamento civile (art. 2, comma 1, lett. *A*) d.lgs. n. 195 cit.).

5.3. — Nemmeno potrebbe fondarsi l'esclusione della libertà sindacale sull'esigenza di non indebolire la disciplina militare.

Le norme disciplinari, infatti, non subirebbero, con il riconoscimento della libertà sindacale, alcuna modifica.

Inoltre, all'argomentazione di tipo «ideologico» sembrano potersi estendere le acquisizioni della Corte costituzionale circa il limite alla libertà di manifestazione del pensiero dei militari, secondo cui «per la configurabilità del limite suindicato non è sufficiente la critica anche aspra delle istituzioni, la prospettazione della necessità di mutarle, la stessa contestazione dell'assetto politico sociale sul piano ideologico, ma occorre un incitamento all'azione e quindi un principio di azione, e così di violenza contro l'ordine legalmente costituito, come tale idoneo a porre questo in pericolo» (Corte cost., sent. n. 126 del 1985 cit, punto 5 della motivazione).

Sempre secondo la Corte costituzionale, «ciò non importa obliterare quelle particolari esigenze di coesione dei corpi militari che si esprimono nei valori della disciplina e della gerarchia; ma importa negare che tali valori si avvantaggino di un eccesso di tutela in danno delle libertà fondamentali e della stessa democraticità dell'ordinamento delle Forze armate» (Corte cost., sent. n. 126 del 1985 cit., punto 6 della motivazione).

6. — Ciò posto, la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame appare non manifestamente infondata.

Ed invero, chiarito che il divieto dell'esercizio del diritto di sciopero resta fermo, con tutto il sistema della disciplina militare, pur con il riconoscimento della libertà sindacale, sembra di dover dubitare della ragionevolezza complessiva di un sistema che da un lato conferisce separata evidenza alle istanze collettive della categoria, dall'altro esclude il principio della libertà sindacale senza che sembrino ricorrere motivi fondati su valori costituzionali preminenti.

Tale disciplina non appare ragionevole, in riferimento:

agli artt: 39 e 52, terzo comma Cost., atteso che, nel quadro normativo complessivo, non si ravvisano motivi plausibili per sopprimere per i militari uno tra i diritti costituzionalmente garantiti, di cui lo stesso art. 3 della legge n. 382/1978 prevede soltanto limitazioni nell'esercizio;

all'art. 3 Cost., atteso che, nel quadro normativo complessivo, non sembra ragionevole la diversità di disciplina rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile, che godono della libertà sindacale.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale e il processo va sospeso.

P. Q. M.

Ordina la cancellazione, nei sensi di cui in motivazione delle espressioni contenute nella memoria degli appellanti del 21 maggio 1998, mandando alla segreteria per l'esecuzione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma ultima parte della legge 11 luglio 1978, n. 382, limitatamente alle proposizioni: «costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali», in riferimento agli artt. 39, 52, terzo comma e 3 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 2 giugno 1998

Il presidente: IANNOTTA

L'estensore: BACCARINI

98C1267

N. **838**

Ordinanza emessa il 10 settembre 1998 dal tribunale, sez. per il riesame, di Potenza sull'istanza proposta da Trolio Nunzio

Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, comb. disp., e 302).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 254/1998 conseguente alla istanza di appello *ex* art. 310 c.p.p., proposta in data 19 agosto 1998 nell'interesse di Trolio Nunzio, avverso l'ordinanza del 3 agosto 1998, notificata il 10 agosto 1998, resa dalla Corte di assiste di Potenza, con cui veniva rigettata la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti dell'imputato.

PREMESSO

In data 23 giugno 1998 veniva emanata nei confronti dell'imputato Trolio Nunzio ordinanza dl custodia cautelare in carcere da parte della Corte d'assise di Potenza, in relazione all'imputazione di concorso morale nell'omicidio di Filippo Di Cecca.

Tale ordinanza veniva emanata in fase dibattimentale, a seguito della richiesta del p.m. avanzata in relazione e contestualmente alla nuova contestazione, mossa al Trolio nel corso del dibattimento, di concorso morale nell'omicidio di Filippo Di Cecca.

Peraltro, non essendo stato effettuato dal giudice del dibattimento alcun interrogatorio del Trolio in relazione alla disposta misura, il difensore dell'imputato adiva la stessa Corte d'assise di Potenza, chiedendo che in conseguenza del disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p. fosse dichiarata l'inefficacia della custodia.

Avverso il provvedimento di rigetto veniva quindi proposta l'impugnativa *de qua*, a fondamento della quale si deduceva l'essenzialità, in ogni fase del processo, dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. ai fini del meccanismo applicativo della custodia cautelare in carcere.

OSSERVA

Come è noto, l'obbligo dell'interrogatorio, ad opera del giudice, della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere, in luogo di cura o agli arresti domiciliari, era imposto dall'art. 294 c.p.p. limitatamente alla fase delle indagini preliminari.

Tale obbligo, la cui inosservanza nei termini di legge era sanzionata dall'art. 302 c.p.p. con la perdita di efficacia della misura imposta, non era dunque previsto in relazione alle fasi successive a quella delle indagini.

Recentemente, tuttavia, la Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302, c.p.p. nella parte relativa alla mancata previsione, nella fase compresa tra la richiesta di rinvio a giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare in carcere e dell'effetto caducatorio in caso di mancato espletamento di detto interrogatorio nel termine di cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.

Tale statuizione non sembra, peraltro, avere influito sul tradizionale orientamento interpretativo che ritiene la superfluità dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. allorché il procedimento sia già giunto nella fase dibattimentale, come confermato anche dalle ss.uu. della Cassazione (decisione del 28 gennaio-8 aprile 1998, Budini) che, pur sancendo l'applicazione retroattiva della decisione della Corte costituzionale ai procedimenti in corso, con conseguente caducazione della misura applicata in caso di omissione del cennato interrogatorio, hanno precisato che «l'efficacia della pronuncia della Corte costituzionale nei procedimenti in corso postula che al momento della pubblicazione della sentenza stessa gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia stata instaurata la fase del giudizio, determinandosi altrimenti una situazione processuale incompatibile con le ragioni che hanno ispirato l'enunciazione del principio stesso, dal momento che la fase del giudizio stesso, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e dell'immanente presenza della parte privata, produce effetti assorbenti quanto alle esigenze da soddisfarsi con il cd. interrogatorio di garanzia, per giunta riferito dalla normativa in esame alla fase pregressa».

Tanto premesso, a parere di questo collegio, deve ritenersi che non possa considerarsi manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto derivante dagli art. 294, comma 1, e 302, c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio «di garanzia» contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia») debba essere espletato anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Tale non manifesta infondatezza emerge, a parere di questo tribunale, soprattutto in considerazione della peculiarità dell'interrogatorio di garanzia quale strumento di difesa e della sua conseguente non surrogabilità con altre procedure di audizione del soggetto posto *in vinculis*.

In particolare, la circostanza che l'interrogatorio in questione abbia la funzione di permettere all'indagato o all'imputato sottoposto alla custodia in carcere di prospettare una linea di difesa non solo con riferimento al merito dell'accusa, ma anche in ordine alle circostanze assunte a fondamento delle esigenze cautelari, sembra già costituire un elemento sufficiente a contraddistinguerlo chiaramente da altri strumenti processuali, per altro verso comunque finalizzati, durante lo svolgimento della fase dibattimentale, all'attuazione del principio del contraddittorio ed alla garanzia delle ragioni della difesa.

Così, non sembra potersi ritenere «assorbente» rispetto alla funzione svolta dall'interrogatorio di cui all'art. 294, la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento, anche in considerazione del fatto che il carattere spontaneo di tali dichiarazioni sembrerebbe escludere ogni potere di procedere a domande o ad interpello da parte del giudice.

Quanto invece all'istituto dell'esame, contemplato dall'art. 503 c.p.p., deve rilevarsi come esso, nel nuovo sistema processuale, non possa considerarsi uno strumento di difesa, essendo invece configurato e strutturato come un mezzo di prova subordinato alla richiesta o al consenso delle parti.

In entrambi i casi, peraltro, mancherebbe comunque ogni obbligo a carico del giudice di attivarsi per acquisire le eventuali deduzioni difensive della persona sottoposta a misura, il che comporterebbe una diversità di disciplina rispetto alle precedenti fasi del giudizio che a questo Collegio non appare giustificata.

D'altronde, se la fase dibattimentale del procedimento penale appare connotata dalla pienezza del contraddittorio, è pur vero che essa risulta scandita in una serie di udienze e che, quindi, lo stesso contatto tra giudice ed imputato non è realizzato in forma immanente.

Inoltre, va considerato che l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p. adempie la sua funzione nell'ambito di un procedimento incidentale connotato da caratteri di autonomia, per cui le ragioni della diversa statuizione normativa che impone l'interrogatorio sino al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, escludendola implicitamente in relazione alle successive fasi del giudizio, andrebbero colte comunque nell'ambito di esso.

Tali le considerazioni che inducono il collegio a ritenere non manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di costituzionalità relativa al combinato disposto derivante dagli art. 294, comma 1, e 302 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio «di garanzia» contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia») debba essere espletato anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e, conseguentemente, a sollevarla d'ufficio.

P. Q. M.

Visti gli art. 134, della Costituzione e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto derivante dagli artt. 294, comma 1, e 302 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio «di garanzia» contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia») debba essere espletato anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;

Sospende il giudizio, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso il 10 settembre 1998 nella camera di consiglio.

Il presidente: DE ANGELIS

Il giudice estensore: AMORE

98C1268

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 9 8 *

L. 3.000